

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 3

QUESITO:

Fermo restando i dettami della normativa vigente, la scrivente Impresa con il presente quesito richiede chiarimenti in merito alla seguente situazione. L'operatore in parola detiene certificazione SOA regolarmente rilasciata in data 14/10/2016 dalla Soa Consult Spa con le seguenti categorie e classifiche: OG1 IV (fino a € 2'582'000,00) OG2 II (fino a € 516'000,00) OG3 IV (fino a € 2'582'000,00) OG6 IIIbis (fino a € 1'500'000,00) OG11 I (fino a € 258'000,00) OS24 I (fino a € 258'000,00) La lettera di invito pervenuta sancisce i seguenti requisiti: OS28 per un importo pari ad € 248'667,32 di cui € 35'405,94 in categoria OS03 OG2 per un importo pari ad € 129'748,77 OS30 per un importo pari ad € 74'157,24 Orbene, considerato che a mente della norma vigente il requisito di partecipazione prevede l'incremento della propria categoria per una quota pari al 20% e che le categorie Specialistiche (SIOS) in parola sono ricomprese nella Categoria Generale OG11 in possesso della scrivente, si formula il seguente quesito: Può l'operatore in parola partecipare alla procedura di gara mediante la dimostrazioni dei requisiti con il seguente metodo di calcolo? Cat. OG11 class. I (la cui qualificazione avviene mediante la dimostrazione dei seguenti requisiti: $OS28 \times 70\% - OS30 \times 70\% - OS03 \times 40\%$) = € 258'000,00 incrementata del 20%= € 309'600,00 Di cui $OS28 \times 70\%$ (requisito di riqualificazione)= € 216'720,00 $OS30 \times 70\%$ (requisito di riqualificazione)= € 216'720,00 $OS03 \times 40\%$ (requisito di riqualificazione)= € 123'840,00 Considerato che: la categoria OS28, scorporata della quota parte di € 35'405,94 (OS03) ha un valore pari ad € 213'261,38, detto requisito viene soddisfatto con la classificazione in OG11 class. I di cui sopra; la categoria OS03, di importo pari ad € 35'405,94 trova qualificazione mediante la categoria OG11 class. I la categoria OS30, di importo pari ad € 74'157,24 trova qualificazione mediante la categoria OG11 class. I

RISPOSTA:

In riferimento al quesito posto si conferma la possibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura se in possesso di attestazione SOA OG11 class. I. Ciò in quanto, come più volte affermato dall'ANAC e condiviso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.

Si coglie l'occasione per fare presente che le eventuali opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per ulteriori lavorazioni distribuiti tra le varie categorie d'appalto, sono di importo notevolmente inferiori al contratto che verrà affidato in maniera certa, così come previsto previste nel capitolato speciale. Pertanto, fermo il valore complessivo dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, non si ritiene di dover chiedere ulteriori requisiti ai concorrenti rispetto alle SOA necessarie all'esecuzione del contratto principale.